

Indice

TITOLO 1 Disposizioni generali.

Capo I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento pag. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione pag. 3

Capo II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 3 - Situazione economica pag. 3
Art. 4 - Variazioni al nucleo familiare per particolari prestazioni pag. 4
Art. 5 - Rilevanti variazioni della situazione economica pag. 4

Capo III - PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE

- Art. 6 - Competenze pag. 4
Art. 7 - Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo pag. 5
Art. 8 - Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe - competenze della Giunta Comunale pag. 5
Art. 9 - Criteri per la stesura di convenzioni con i Centri assistenza fiscale (C.a.f.) pag. 5

Capo IV - CONTROLLI.

- Art. 10 - Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive pag. 6
Art. 11 - Controlli finalizzati alla rilevazione di errori ed elementi informativi comunque sanabili pag. 7
Art. 12 - Pubblicità sull'esito dei controlli a campione pag. 8
Art. 13 - Dichiarazioni mendaci : provvedimenti conseguenti pag. 8

Capo V - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

- Art. 14 - Segreto d'ufficio pag. 8
Art. 15 - Acquisizione e trattamento dei dati personali. pag. 8

TITOLO 2 - SERVIZI AGEVOLATI SOGGETTI ALL' APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E.

Capo VI - TIPOLOGIE DI SERVIZI

Art. 16 - Tipologie di servizi oggetto di applicazione dell'ISEE pag. 9

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo VII - DISPOSIZIONI

Art. 17 - Comunicazione ai cittadini e pubblicità del regolamento pag. 10
Art. 18 - Norme integrative pag. 10
Art. 19 - Entrata in vigore pag. 10

TITOLO 1 Disposizioni generali.

Capo I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE.

Art.1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo uno secondo comma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di SEREGNO.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Per prestazioni sociali agevolate si intendono :
 - a) gli interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - b) i servizi a domanda individuale;
 - c) le agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale;erogate dall'amministrazione comunale ed analiticamente individuate al titolo secondo del presente regolamento.
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali l'amministrazione comunale assuma, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, la veste di ente erogatore.
3. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa di livello nazionale o regionale.
4. Il presente regolamento si applica a queste, solo per le prescrizioni di carattere organizzativo.
5. I provvedimenti comunali che disciplinano l'organizzazione e l'accesso ai diversi servizi sociali o l'erogazione di prestazioni sociali agevolate devono comunque definire in modo esplicito le condizioni che costituiscono eccezione all'applicazione dell'Isce.

Capo II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.

Art. 3 - Situazione economica.

1. L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall'amministrazione comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
2. La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni o modificazioni.
3. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione; in tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di

alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.

Art. 4 - Variazioni al nucleo familiare per particolari prestazioni.

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, i vari provvedimenti comunali che disciplinano l'organizzazione e l'accesso ai servizi, prevedono, per talune delle prestazioni agevolate di cui al titolo secondo del presente regolamento, la possibilità di assumere una composizione del nucleo familiare estratta rispetto quella risultante dall'applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto citato.
2. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 109/98.
3. Tale composizione familiare ridotta, troverà applicazione solo se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato rispetto ad essa risulterà più favorevole rispetto a quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale.

Art. 5 - Rilevanti variazioni della situazione economica.

1. Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione della quota di compartecipazione ai costi o una nuova più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, l'utente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fine Isee, previa analitica documentazione delle predette variazioni, può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva: analoga dichiarazione può essere presentata a seguito della variazione del nucleo familiare.
2. L'efficacia della nuova dichiarazione è regolata dai singoli provvedimenti comunali che disciplinano l'organizzazione e l'accesso ai servizi.
3. Le variazioni documentate devono avere carattere non transitorio.
4. Non rappresentano rilevanti variazioni della situazione economica i trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari effettuate dai componenti del nucleo familiare.
5. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell'istanza.

Capo III - PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE.

Art. 6 - Competenze.

1. Le prestazioni sociali agevolate sono concesse previo accertamento, della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme che disciplinano il servizio stesso.
2. Quando direttamente stimato dagli uffici comunali, del valore dell'Isee, calcolato secondo le modalità definite dall'art. 2 del decreto legislativo n. 109/98, va data contestuale informazione al richiedente mediante trasmissione allo stesso dell'attestazione ottenuta dal sistema informatico dell'Inps.

Art. 7 – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo.

1. Il finanziamento dei singoli servizi avviene in base alle disponibilità del bilancio comunale.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e prestazioni sociali agevolate, per l'utilizzo dei servizi a domanda individuale, valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche comunali, nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto ed al concorso tra risorse pubbliche e private.
3. Il presente regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla .
4. L'individuazione degli interventi e la puntuale definizione dei criteri di partecipazione, in conformità alla normativa vigente è demandata ai singoli provvedimenti comunali che disciplinano l'organizzazione e l'accesso ai servizi.

Art. 8 - Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe - competenze della Giunta Comunale.

1. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 della legge 267/2000, determina annualmente per ciascun servizio, la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (retta intera o tariffa), sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente regolamento o nei documenti di programmazione economico/finanziaria, anche pluriennali dell'ente.
2. La Giunta Comunale potrà inoltre stabilire più fasce di reddito, suddivise in scaglioni a secondo delle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate.
3. Verrà altresì stabilito un reddito Isee oltre il quale si paga la tariffa o retta massima e che potrà essere diversificato per servizio.
4. Con il provvedimento annuale o con il provvedimento che disciplina l'organizzazione e l'accesso allo specifico servizio potrà essere definita anche una soglia Isee sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio.

Art. 9 Criteri per la stesura di convenzioni con i Centri assistenza fiscale.

1. Per la compilazione delle dichiarazioni Isee, l'Amministrazione comunale stipula apposita convenzione con i Centri assistenza fiscale (C.a.f.), al fine di garantire :
 - a) adeguate garanzie di espletamento delle complesse procedure di raccolta, istruttoria e gestione delle autocertificazioni Isee sotto il profilo professionale;
 - b) un numero maggiore di sportelli a disposizione del pubblico ove, oltre che la mera presentazione della modulistica compilata, l'utente possa ricevere, senza sostenere spese, un'adeguata consulenza per la compilazione.
2. La convenzione può anche prevedere un costo per il Comune di Seregno per ogni pratica elaborata e trasmessa all'Inps, con conseguente acquisizione dell'attestazione contenente il calcolo dell'Ise e dell'Isee.
3. Non vengono riconosciuti costi specifici per attività di mera informazione, o di parziale o incompleta compilazione della modulistica.
4. L'adesione alla convenzione prevede anche la partecipazione a periodiche riunioni con l'amministrazione comunale di carattere tecnico, al fine dello scambio di informazioni, adozione concordata di buone pratiche organizzative, disamina ed implementazioni di novità normative, monitoraggio e verifica delle soglie individuate per l'accesso ai servizi soggetti all'Isee.
5. In ogni caso, il C.a.f. adegua le proprie modalità operative alle novità normative introdotte sull'Isee, in corso di validità della convenzione, senza per questo vantare maggiori oneri per il Comune.
6. La convenzione prevede, in modo analitico, i flussi informativi e la relativa tempistica tra Comune, C.a.f. ed Inps ed altri enti implicati nella funzione di controllo delle autocertificazioni ; sono anche definiti i supporti cartacei o informatici necessari al predetto scambio informativo.
7. L'amministrazione comunale, per i soli assegni di maternità e per i nuclei familiari con 3 o più figli, si riserva di attivare apposita, specifica convenzione con l'Inps, ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché del comma 7-bis dell'art. 18 del DM 21 dicembre 2000, n. 452 non appena verranno rese note dall'Istituto condizioni termini e modalità per tale opzione organizzativa; detta convenzione potrà comportare la cessazione di quelle eventualmente in essere con i C.a.f., limitatamente ai predetti assegni nazionali, anche in ragione del fatto che l'Inps è in grado di acquisire l'ente comunale anche della podestà concessiva dei predetti assegni.

Capo IV - CONTROLLI.

Art. 10 - Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive.

1. Spetta, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo successivo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi

alla prestazione con la banca dati in possesso dell'Amministrazione e i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

2. La percentuale di autodichiarazioni ai fini Isee da sottoporre annualmente a controllo campione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 109/98 e del capo V del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR n. 445/2000, mediante estrazione a sorte, è definita con determinazione dirigenziale, in misura non inferiore al 10% fino a 100 autodichiarazioni per ogni singolo servizio, in misura non inferiore al 2 % oltre tale limite.
3. Verranno effettuati controlli puntuali in tutti i casi in cui vi sia dubbio sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni ed in particolare in presenza dei seguenti indicatori di rischio :
 - a) elementi in grado di far supporre l'incoerenza o non veridicità delle informazioni o dei dati;
 - b) incompletezza delle informazioni;
 - c) indeterminatezza della situazione descritta con impossibilità di raffrontarla a documenti paragonabili;
 - d) lacunosità delle dichiarazioni.
4. I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse; questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.
5. Per le autocertificazioni dei cittadini stranieri disciplinate dall'art.5 del D.P.R. n. 403/1998, i controlli da effettuare all'estero devono comunque essere richiesti alle competenti autorità diplomatiche o consolari.
6. La richiesta da altre Pubbliche Amministrazioni deve essere inoltrata d'ufficio; l'interessato può a suo vantaggio documentare quanto dichiarato, trasmettendo anche attraverso strumenti telematici una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia in possesso.
7. Il Comune attiverà inoltre convenzioni o protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli sostanziali.

ART. 11 - Controlli finalizzati alla rilevazione di errori ed elementi Informativi comunque sanabili.

1. L'attività di controllo sulle certificazioni sostitutive deve essere in primo luogo finalizzata a rilevare la presenza di errori materiali su elementi informativi comunque sanabili.
2. Il servizio precedente dovrà pertanto verificare :
 - a) l'evidenza dell'errore (per es. dati anagrafici con cifre di nascita invertite);
 - b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - c) la possibilità di essere sanato d'ufficio precedente o direttamente dall'interessato con una dichiarazione integrativa; in tal caso si procederà – ove possibile – a far integrare la dichiarazione mediante un'ulteriore autocertificazione contenente gli elementi corretti, sottoscritta con le stesse modalità e da allegarsi all'atto originario.

Art. 12 - Pubblicità sull'esito dei controlli a campione.

1. Gli esiti dei controlli sono tempestivamente resi pubblici mediante affissione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e comunicati al Dipartimento per la funzione pubblica.

Art. 13 - Dichiarazioni mendaci : provvedimenti conseguenti.

1. La dichiarazione falsa comporta :
 - a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
 - b) la responsabilità penale.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si attiva, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di 15 giorni dall'esito del controllo e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con l'indicazione della notizia di reato e del presunto autore dell'illecito penale.
3. Il responsabile del servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni, tenuto conto delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare e dell'economicità dell'azione, ai sensi del vigente regolamento di contabilità comunale.

Capo V - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI.

Art. 14 - Segreto d'ufficio.

1. Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possono venire a conoscenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, dei dati personali desumibili dalle dichiarazioni o dalle certificazioni Isee, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilite dall'art. 28 della legge n. 241/90 e susseguenti modificazioni.

Art. 15 - Acquisizione e trattamento dei dati personali.

1. I dati forniti dai soggetti richiedenti prestazioni agevolate di cui al presente regolamento, sono raccolti e conservati presso gli uffici competenti nel pieno rispetto della Legge n. 675/96.
2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena dell'esclusione da ogni forma di agevolazione.

3. Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni del D. Lgs. 11.5.99, n. 135.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della legge succitata, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente titolare del trattamento dei dati.

TITOLO 2 - SERVIZI AGEVOLATI SOGGETTI ALL' APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E.

Capo VI - TIPOLOGIE DI SERVIZI.

Art. 16 - Tipologie di servizi oggetto di applicazione dell'ISEE.

1. Il Dpcm 221/1999 dispone all'art. 1 comma 1 : " le disposizioni del D.lgs. 109/98 si applicano (...) ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi Enti erogatori".
2. In sede di prima applicazione vengono individuati i seguenti servizi :
 1. **SERVIZI SOCIALI**
 - Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.);
 - Pasto caldo a domicilio;
 - Telesoccorso;
 - Rette di ricovero in strutture protette;
 - Trasporto ;
 - Asilo Nido ;
 - Assistenza Economica ;
 2. **SERVIZI EDUCATIVI**
 - Refezione scolastica ;
 3. **ALTRI SERVIZI**
 - a) Rientrano nei servizi di cui al presente regolamento **l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità,** nonché **la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo,** previsti al capo VI, artt. 65 – 66 e al capo I, art. 27.1 della Legge n. 448/98, così come confermati dagli artt. 49 e 53 della Legge n. 488/99, **le borse di studio** previste dalla Legge 10 marzo 2000 n. 62.

b) Rientra inoltre nei servizi di cui al presente regolamento **il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione**, finanziato con il Fondo nazionale di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98 e con i criteri di cui alla L.R. n. 2 del 14.01.2000.

c) Rientrano altresì eventuali altri servizi, esistenti o di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'I.S.E.E. costituisca requisito indispensabile.

d) Rientra inoltre il servizio rifiuti solo qualora venga applicata la tariffa, ai sensi del D.Lgs.vo n. 22/97 e successive modificazioni, per le cui modalità si fa rinvio al regolamento specifico.

e) Ulteriori tipologie di servizi per i quali applicare l'Isee potranno essere individuate successivamente con deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 17 - Comunicazione ai cittadini e pubblicità del regolamento.

1. L'applicazione dell'Isee nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali.
2. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi deputati all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate e presso l'U.R.P.

Art. 18 - Norme integrative.

1. Con riferimento alle prestazioni definite al primo comma dell'articolo due, le norme del presente regolamento integrano e sostituiscono ove incompatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici emanate ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.
2. Parimenti integrata o sostituita ove incompatibile è ogni altra norma relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART. 19 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

**REGOLAMENTO GENERALE PER
L' APPLICAZIONE DEI CRITERI
UNIFICATI DI VALUTAZIONE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
DEI CITTADINI CHE RICHIEDONO
PRESTAZIONI AGEVOLATE (I.S.E.E.).**

Seregno Dicembre 2002